

**BANDO N. 28 DI REVISIONE DEL CONCORSO GENERALE
PER L' ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE NEL
COMUNE DI VILLAROSA**

Indetto ai sensi del D.P.R. 30/12/1972 n. 1035 e L.R. n.1 del 2/1/1979

In esecuzione alla delibera di G.M. n. 60 del 20/04/2016

POSSONO CONCORRERE SIA NUOVI ASPIRANTI, SIA COLORO I QUALI, COLLOCATI NELLA GRADUATORIA GENERALE, DESIDIRINO REVISIONARE IL PROPRIO PUNTEGGIO

TUTTI COLORO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA NELL'ANNO ANTERIORMENTE AL 2011 DOVRANNO RIPRESENTARE, NUOVA DOMANDA, IN QUANTO LE DOMANDE PRESENTATE PRIMA DELLA DATA SU CITATA SARANNO CONSIDERATE NULLE .

PUNTO 1: REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 2 dell'intestatorio D.P.R. 30/12/1972, n. 1035 dei D.P.C.M. del 15/05/1987, 20/10/1988 e della Legge 30/12/1986, n. 943, può partecipare al presente concorso:

- a) **chi abbia la cittadinanza italiana**, salvo che sia riconosciuta anche al cittadino straniero la facoltà di concorrere all'assegnazione; il cittadino di stato membro della C.E.E., residente nel Comune di Villarosa che dimostri di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo e che versi nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge; il lavoratore extra comunitario legalmente residente nel Comune di Villarosa che dimostri di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo;
 - b) **chi abbia la residenza nel Comune di Villarosa** o dimostri di svolgere la propria attività lavorativa; E' ammesso altresì a partecipare al concorso il lavoratore emigrato all'estero che faccia pervenire la domanda tramite la rappresentanza Consolare Italiana, con avvertenza che il cittadino emigrato partecipando al presente concorso non può partecipare ad altro Comune;
 - c) **chi non risulti nel territorio del Comune di Villarosa titolare di un diritto di proprietà**, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, oppure di uno o più alloggi in qualsiasi località del territorio nazionale, che dedotte le spese nella misura di un quarto, consenta un reddito inferiore a € 206,58. Si precisa che è da considerarsi adeguato un alloggio composto da un numero di vani esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare e comunque non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente non idoneo dalla Autorità competente;
 - d) **chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio** costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato – in qualunque forma concesso – dello Stato o di altro Ente Pubblico;
 - e) **chi non fruisca di un reddito annuo netto complessivo per il nucleo familiare per l'anno 2015 superiore a € 15.031,49** determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5/8/1978, n. 457 e della L.R. n.1/92 art. 10, (deducendo € 516,45 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'anzidetta detrazione vengono calcolati nella misura del 60%). Ai sensi dell'Art. 3 L.R. 21/04/1995, N. 37 "Requisiti per l'assegnazione agli appartamenti alle Forze dell'Ordine degli alloggi di E.R.P.
Per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine al fine dell'assegnazione degli alloggi popolari compresi nelle quote di riserva di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972, n. 1035, si prescinde dal requisito del limite di reddito per la partecipazione alle graduatorie. Nella formazione delle stesse il reddito dovrà essere valutato unitamente agli altri requisiti;
 - f) **chi sia profugo (riserva 15% ex art. 34 Legge n. 763 del 26/12/1981);**
 - g) **coppie di nuova formazione**, costituite da non oltre tre anni dalla data del bando e coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio; (riserva 20%)
 - h) **le famiglie monoparentali** con almeno un figlio minorenni convivente, nonché, le donne in gravidanza, intendendo, nella fattispecie, ragazze madri, separate o vedove (art. 4 – comma 3 – L.R. n. 10 del 31/07/2003 con riserva del 20% dell'intero programma)
 - i) **soggetti portatori di "handicap"** con grave difficoltà motoria ed i nuclei familiari con **uno** o più soggetti portatori di handicap (riserva 10% dell'intero programma ex art. 6 L.R. n. 68 del 18/04/1981).
 - j) **gli anziani** di ambo i sessi che abbiano superato l'età utile per il conseguimento della pensione sociale (riserva 10% dell'intero programma artt. 3 e 4 della L.R. n. 87 del 06/05/1981).
- In relazione a quanto previsto nei predetti capi c), d), e), si intende per nucleo familiare la famiglia composta dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi ed agli affiliati con lui conviventi, fanno parte altresì del nucleo familiare, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purchè stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando. I collaterali devono risultare a carico del concorrente.

Per l'assegnazione degli alloggi di cui ai capi g) e h) si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 Legge 8/8/1977, n. 513 e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

I requisiti di cui ai capi c) e d) devono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo familiare del concorrente.

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 1035/72, qualora prima della consegna dell'alloggio venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti e di alcuna delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione di graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare l'annullamento dell'assegnazione.

PUNTO 2: AI SENSI DELL'ART. 7 D.P.R. 1035/72 SONO PREVISTI I SEGUENTI PUNTEGGI:

- 1) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando:
- a) **in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta**, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili: **punti 4;**
- b) **in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:**
 - legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado: **punti 1;**
 - non legati da vincoli di parentela o di affinità: **punti 2;**
 - La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente;
- 2) **Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero** emesse dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 2;**
- 3) **Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità** risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall'autorità comunale non oltre tre anni prima del bando: **punti 3;**
- 4) **Richiedenti che abitino alla data del bando con proprio nucleo familiare:**
 - a) **in alloggio superaffollato:** da due a tre persone a vano utile: **punti 2;** oltre tre persone a vano utile: **punti 3;** oltre quattro persone a vano utile: **punti 4;**
 - b) **in alloggio antigienico**, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: **punti 2;**
 - c) **che siano costretti a vivere separati dal proprio nucleo familiare**, in quanto nel Comune sede di lavoro, distante oltre otto ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal Comune di residenza della famiglia, non dispongono di alloggi idonei: **punti 3;**
- 5) **Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da: 3 unità: punto 1; 4 unità: punti 2; 5 unità: punti 3; 6 unità: punti 4; 7 unità: punti 5; 8 unità ed oltre: punti 6;**
- 6) **Richiedenti il cui reddito familiare complessivo annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti: non superiore a € 3.098,74 punti 5;** da € 3.098,74 e fino a € 4.131,66 **punti 4;** da € 4.131,66 a € 5.164,57 **punti 3;** così modificato dall'art. 29 della L.R. n. 22 del 6/4/1996.

- 7) **Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone**, quale risulta dal contratto di locazione registrato, incida in misura non inferiore al venticinque per cento sulla capacità economica media determinata ai sensi del terzo comma del successivo art. 19: **punti 2;**
- 8) **Richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi della Libia** che non svolgono alcuna attività lavorativa: **punti 2;**
- 9) **Richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all'estero:** **punti 3;**
- 10) **Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto** che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità:**punti 3;**

Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso paragrafo, nonché tra loro, quello di cui ai punti 2), 3), 4) lettere b), c) e 8).

Sono invece cumulabili fra loro e con i precedenti punteggi di cui ai punti 1) lettera b), 4) lettera a), 5), 6), 7), 9) e 10).

PUNTO 3: MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate unitamente sui moduli a stampa appositamente predisposti dal Comune ed in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Villarosa. Ai sensi della Legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti di cui al punto 1) possono essere dichiarati contestualmente alla domanda di partecipazione.

I DOCUMENTI TUTTI IN CARTA LIBERA, DA PRODURRE A COMPROVA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATI CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA. E' COMUNQUE FACOLTA' DEI CONCORRENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA QUEI DOCUMENTI CHE RITENESSERO UTILI.

PUNTO 4: RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSO.

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario è formulato con preciso riferimento ai vari casi prospettati dagli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 1035, e riguarda la prima parte di requisiti il cui possesso dà diritto alla ammissione al concorso, e la seconda parte le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dalla richiamata disposizione legislativa.

Le domande relative al presente concorso dovranno essere trasmesse all'Ufficio Tecnico del Comune entro **sessanta giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando; i **lavoratori dipendenti emigrati all'estero** potranno presentare la loro domanda entro **centoventi giorni** se **residenti nell'area europea e centocinquanta giorni per i residenti nei paesi extra europei**; le domande tutte saranno inoltrate allo I.A.C.P. che provvederà ad istruire le pratiche e ad attribuire un punteggio provvisorio.

PUNTO 5: FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Lo I.A.C.P. di Enna, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti allegati, ritrasmetterà le domande istruite e con il punteggio provvisorio attribuito, all'Ufficio Tecnico del Comune che procederà alla graduatoria provvisoria, che sarà approvata con determina del Responsabile del l'Area Tecnica e che sarà affissa per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune oltreché nella sede dello I.A.C.P. di Enna.

A eventuali lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo servizio postale.

Contro la graduatoria provvisoria compilata dall'Ufficio Tecnico Comunale, gli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune potranno inoltrare opposizione in carta semplice, all'Ufficio Tecnico che provvede, di concerto con chi ha istruito le pratiche, sulla base dei documenti acquisiti ed allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la produzione delle opposizioni.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dal bando.

Esaurito l'esame delle opposizioni, l'Ufficio Tecnico Comunale forma la graduatoria definitiva previa esecuzione dei sorteggi tra gli eventuali concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva viene pubblicata con le stesse modalità e formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento esecutivo.

La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non sarà modificata dagli aggiornamenti che, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1035/72, saranno eseguiti in base ai bandi integrativi.

L'aggiornamento comporterà l'inserimento nella graduatoria stessa dei nuovi aspiranti e la modifica della posizione in graduatoria dei concorrenti che avranno chiesto la revisione dei punteggi precedentemente conseguiti.

NEL CASO IN CUI SI VERIFICHI NO PUBBLICHE CALAMITA' IL CONCORSO PUO' ESSERE SOSPESO E VERRANNO IN TAL CASO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DI COLORO CHE SONO RIMASTI PRIVI DI ALLOGGIO IN CONSEGUENZA DELLE CALAMITA' PREDETTE.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di proporre alla Regione Siciliana la riserva per particolari categorie previste dall'Art. 10 D.P.R. n. 1035/72.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le norme sull'edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle della legge n. 513 dell' 8/8/1977 e della Legge 457 del 5/8/1978 e successive modificazioni e integrazioni e del D.L. n. 9 del 23/1/82 convertito in Legge n. 94 del 25/3/82.

I PARTECIPANTI AL PRESENTE BANDO CONCORRONO ALL'ASSEGNAZIONE DI TUTTI GLI ALLOGGI DISPONIBILI NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA.

IL CANONE DI LOCAZIONE VERRA' STABILITO SULLA BASE DELLE VIGENTI LEGGI.

Per la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dal D.P.R. 1035/72 si applicano gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. La dichiarazione non veritiera sarà punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. E' motivo di esclusione la mancata presentazione della copia del documento di identità.

Villarosa 02/05/2016

**IL SINDACO
Dr. Francesco COSTANZA**